

**SCHEMA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO  
OPERATORE ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO  
DELLA FORNITURA DI COMPONENTI ELETTRICI  
CIVILE E/O INDUSTRIALE AUTOMAZIONE  
INDUSTRIALE, T.D, ILLUMINOTECNICA PER INTERNI  
ED ESTERNI**

RDO N. 2/2021

Il presente Contratto è stipulato in data [●]/[●]/2021

Tra

**GEOFOR S.P.A., Società con socio unico Retiambiente Spa**, con sede legale in Pontedera (PI), Loc. Gello, Viale America, n. 105, capitale sociale € 2.704.000,00 i.v., codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Pisa 01153330509, in persona del Dott. [●], nato a [●] il [●]/[●]/[●], CF [●] munito dei necessari poteri, (di seguito per brevità “**Geofor**” o la “**Committente**”)

e

[●], con sede legale in [●], Via [●], cap [●], capitale sociale [●], C.F. [●], Partita [●], iscritta al Registro delle Imprese di [●], in persona [●], nato a [●] il [●], C.F. [●], che interviene in qualità di [●] della società, giusti i poteri a lui conferiti con [●], (di seguito denominata anche “**Appaltatore**”)

la Committente e l’Appaltatore potranno essere denominati singolarmente **Parte** e congiuntamente **Parti**

## PARTE I

### DIPOSIZIONI GENERALI

#### **Articolo 1**

##### **(Premesse ed allegati)**

- 1.1 Ad esito delle operazioni di gara della procedura DI RICHIESTA DI OFFERTA ex art. [●] del D. Lgs. n. 50/2016 Geofor spa ha aggiudicato, con Delibera del Consiglio di Amministrazione del [●]/[●]/[●], a [●] l’affidamento della fornitura di **componenti elettrici** in quanto la sua offerta è stata ritenuta quella più economica (MINORE PREZZO). È pertanto interesse delle Parti regolamentare i propri rapporti ai termini ed alle condizioni specificati nel presente atto.
- 1.2 L’Appaltatore, quale soggetto affidatario dell’esecuzione del Contratto, è a perfetta conoscenza del contenuto della documentazione di gara, nessuna esclusa, e dichiara di disporre di idonea organizzazione, di personale, macchinari ed attrezzature e di quant’altro necessario

all'esecuzione della fornitura affidati con il presente Contratto, per garantirne l'esecuzione a regola d'arte con gestione a proprio rischio ed organizzazione dei mezzi necessari.

1.3 Le premesse, gli atti elencati al successivo punto 1.4 ancorchè non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

1.4 Sono allegati al presente Contratto:

Allegato 1) Offerta Economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara

Allegato 2) DUVRI

Allegato 3) (eventuale) Disciplinare di carico e scarico specifico;

Allegato 5) [●]

## **Articolo 2 (Oggetto)**

2.1 Con il presente Accordo Geofor affida all'Appaltatore, che accetta, la fornitura per 12 mesi di componenti nuovi di fabbrica come meglio definiti nei punti che seguono di marca: *Catalogo BITICINO , ABB, GEWISS ,SCHNEIDER,VIMAR ,SCAME , SIEMENS; Catalogo FAAC, CAME, URMET,BFT ; Catalogo DISANO, FOSNOVA, OSRAM, BEGHELLI, PHILIPS; Catalogo SCHNEIDER, APC,*

Trattandosi di Accordo quadro la fornitura di componenti elettrici sarà richiesto nelle quantità di cui la Committente avrà necessità in base alle esigenze manifestate, anche dalle Amministrazioni comunali, nel corso dell'esecuzione dell'accordo medesimo.

2.2 Ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) D.Lgs 50/2016 il presente contratto di appalto/accordo quadro potrà essere modificato durante la sua vigenza senza necessità di nuova procedura di affidamento qualora, per esigenze tecniche o su richiesta delle Amministrazioni comunali, sia necessario acquistare [*indicare il bene* ] aventi [*forma o dimensioni/caratteristiche tecniche etc specificando quali*] diverse da quelle contrattualmente previste.

Parimenti il contratto potrà essere modificato senza necessità di indire nuova procedura di gara qualora, per motivi legati all'andamento dei prezzi mercato delle materie prime, sia necessaria una revisione del prezzo del [*indicare il bene* ].

In ogni caso la modifica può essere fatta solo esclusivamente previo rilascio di assenso scritto da parte della Committente che effettuerà una preventiva analisi della congruità del nuovo prezzo rispetto ai prezzi di mercato.

2.3 Per la disciplina di dettaglio delle caratteristiche tecniche del (specificare il bene fornito) e delle modalità di esecuzione della fornitura si rimanda alla Parte II del presente Contratto/Accordo.

### Articolo 3

#### (Durata dell'accordo)

**3.1** L'Accordo/Contratto ha durata di nr. 12 (*in lettere dodici*) mesi con decorrenza dalla data di sottoscrizione ovvero, in caso di esecuzione anticipata della prestazione, dalla data del relativo provvedimento di autorizzazione all'esecuzione anticipata emesso dal Responsabile del procedimento **ovvero fino al raggiungimento dall'importo massimo di spesa evidenziato nella tabella che segue, solo nel caso che tale limite massimo di spesa venga raggiunto prima dei 12 mesi:**

<b>NR. LOTTO</b>	<b>BREVE DESCRIZIONE DELLA FORNITURA</b>	<b>VALORE STIMATO IVA ESCLUSA</b>
	Apparecchiature per la distribuzione, la protezione, il controllo e la gestione degli impianti elettrici a bassa tensione, ed MT Fusibili a coltello, cilindrici e portafusibili , accessori di cablaggio, placche, prese elettriche, canali e minicanale , battiscopa in PVC ,passarelle porta cavi	€ <u>11.500,00</u> <u>(undicimilacinquecento/00)</u>
	Apparecchiature per il controllo accessi, video citofonia	€ <u>5.000,00</u> <u>(cinquemila/00)</u>
	Corpi illuminanti per interni ed esterno	€ <u>10.000,00</u> <u>(diecimila/00)</u>
	Gruppi continuità UPS	€ <u>1.000,00</u> <u>(mille/00)</u>
<b>Valore complessivo</b>		<b>€<u>27.500,00</u></b>

Qualora in tale periodo non sia affidata alcuna attività/incarico/prestazione/fornitura all'Appaltatore, lo stesso non ha diritto ad avanzare richieste di compensi di alcun titolo.

**3.2** Geofor S.p.A. rende noto che la durata dell'appalto potrà essere inferiore a quanto previsto al precedente punto 3.1, allorché:

- a) l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani - ATO Toscana Costa o l'Autorità all'epoca competente individui il soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti di ambito.
- b) Geofor S.p.A. per decisioni assunte dall'organo competente e/o per provvedimenti normativi decada dalla gestione del servizio di igiene urbana;
- c) gli enti affidanti decidano modifiche nei servizi di igiene urbana - indipendentemente dalla volontà di Geofor- che comportino variazioni ritenute essenziali al presente appalto;

In tali ipotesi il contratto è risolto. L'appaltatore è tenuto ad eseguire le forniture relativi agli ordinativi già emessi dalla Committente, salva diversa comunicazione scritta da parte della Committente medesima.

Le Parti convengono che in ogni caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcuna pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso eventualmente richiesto, salvo l'ordinario pagamento delle forniture già espletate o i cui ordinativi sono stati emessi.

**3.3** L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura di cui al presente Contratto è da considerarsi a ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale e pertanto la prestazione medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

#### **Articolo 4**

Omissis

#### **Articolo 5**

##### **(Proroga tecnica)**

**5.1** Qualora in prossimità della scadenza dell'Accordo quadro/Contratto, la procedura di gara esperita da Geofor S.p.A. per l'individuazione del nuovo aggiudicatario con cui stipulare il nuovo contratto di appalto non si fosse ancora compiuta o terminata oppure qualora la nuova aggiudicataria non avesse ancora dato inizio all'esecuzione del contratto, l'Appaltatore è tenuto – ai sensi del comma 11 art. 106 D.Lgs 50/2016 - a proseguire nell'esecuzione delle prestazioni contrattualmente previsti fino all'effettivo subentro del nuovo aggiudicatario.

La comunicazione di suddetta proroga deve avvenire da parte di Geofor S.p.A. tramite PEC almeno 30 giorni prima la scadenza del termine contrattuale.

**5.2** L'Appaltatore si obbliga sin da ora ad accettare la proroga alle medesime condizioni del contratto originario in essere.

**5.3** La proroga della del contratto è limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara d'appalto già avviata o comunque fino alla data di assunzione dell'esecuzione della fornitura da parte del nuovo aggiudicatario, senza che l'Appaltatore possa pretendere alcuna

pretesa risarcitoria, indennizzo, indennità, rimborso o altro compenso oltre quanto previsto dal presente contratto per l'espletamento delle prestazioni eseguite.

In ogni caso il tempo massimo della proroga è di 6 (*in lettere sei*) mesi.

## **Articolo 6**

### **(Personale)**

**6.1** Per quanto riguarda il personale dedicato all'esecuzione del presente appalto ed al fine di assicurare la piena ed integrale esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'Appaltatore si obbliga all'osservanza di tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro per ciò che concerne assicurazioni, previdenze sociali in base alle leggi e contratti collettivi in essere, nonché al pagamento di tutti i contributi ed indennità spettanti ai lavoratori. In particolare l'Appaltatore si obbliga ad applicare il contratto di lavoro regolarmente stipulato con le organizzazioni sindacali che sia attinente all'oggetto dell'appalto medesimo, nonché ad osservare tutte le disposizioni di legge inerenti le prestazioni lavorative, corrispondendo al personale dipendente subordinato almeno il trattamento economico e normativo previsto dal vigente C.C.N.L. applicabile in materia, salvi i casi di miglior favore in vigore nel tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

L'Appaltatore si obbliga altresì a comunicare ogni variazione nel numero e/o nominativi del personale impiegato nell'Appalto.

**6.2** In caso di inottemperanza degli obblighi di cui al precedente punto 1), accertata dalla Committente e/o segnalata dagli Enti competenti, la Committente sospenderà il pagamento della fattura di corrispettivo fino a quando l'Appaltatore non avrà dato dimostrazione della regolarità della sua posizione in merito, senza che l'Appaltatore possa opporre eccezione al Committente, né avere titolo al risarcimento danni. L'Appaltatore è obbligato ad esibire, in ogni momento e a semplice richiesta della Committente, copia dei pagamenti relativi al personale impiegato nell'appalto in questione.

**6.3** L'inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore della Committente per la risoluzione immediata del contratto senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

## **Articolo 7**

### **(Sicurezza e rischi da interferenze)**

7.1 L'Appaltatore si obbliga al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (in primis il D.Lgs. 81/2008) e di predisposizione delle misure di sicurezza riguardanti i rischi specifici della propria attività.

7.2 Le Parti allegano al presente contratto il Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza.

*oppure in alternativa*

7.2 Le Parti si danno reciprocamente atto che per la natura del servizio/fornitura in oggetto e le modalità di svolgimento del contratto, non sussistono rischi da interferenze ulteriori rispetto a quelli specifici dell'attività propria dell'Appaltatore, pertanto, non è necessaria l'elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) in quanto [●].

## **Articolo 8**

### **(Responsabile operativo del servizio)**

8.1 L'Appaltatore nomina, quale proprio responsabile operativo cui è demandato il controllo sull'esecuzione e la conduzione dell'appalto il Sig/Dott. [●]

Il responsabile operativo dell'appaltatore è raggiungibile al seguente indirizzo di posta elettronica e al seguente telefono mobile: \_\_\_\_\_

8.2 In caso di assenza o impedimento del responsabile operativo è cura dell'Appaltatore indicare per iscritto il nominativo di un'altra persona che lo sostituirà a tutti gli effetti.

## **Articolo 9**

### **(Direttore dell'esecuzione del contratto)**

9.1 Geofor S.p.A. nomina quale proprio Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) il Sig. [●]/Dott. [●].

Il DEC è il soggetto preposto alla vigilanza sulla corretta esecuzione del servizio oggetto del presente Contratto ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia. La corrispondenza dell'appalto alle obbligazioni contrattuali è attestata dalla dichiarazione di regolare esecuzione che è emessa dal DEC.

9.2 Geofor si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e tramite il DEC, opportune verifiche volte ad accertare l'osservanza delle condizioni contrattuali da parte dell'Appaltatore.

## **PARTE II**

### **SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA e MODALITA' OPERATIVE**

#### **Articolo 10**

##### **(Modalità di consegna della fornitura)**

**10.1** I componenti dovranno essere consegnati esclusivamente a mezzo di ordini emessi dall'Appaltante e trasmessi all'Appaltatore a mezzo di fax, mail o altri strumenti informatici.

Le consegne dovranno essere effettuate in porto franco presso il magazzino della Geofor situato a Pontedera in Viale America n. 105.

Per ciascun ordine ricevuto dovrà seguire un regolare documento di trasporto nel quale dovranno essere indicati la descrizione e la quantità del materiale, i riferimenti ai listini prezzi delle Case ed il ribasso applicato.

La consegna dei componenti deve avvenire nel termine massimo di 2 (due) giorni lavorativi decorrenti dall'ordine.

**10.2** La consegna della merce deve avvenire obbligatoriamente solo nei giorni lavorativi e più precisamente dal lunedì al venerdì dalle ore 08:30 alle ore 12:30 e dalle 14,00 alle 16,00.

Per consegna si intende l'operazione di consegna della fornitura presso l'area sopra indicata. La successiva movimentazione e scarico della merce a terra avverrà a cura di Geofor con propri mezzi e personale.

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria, e devono ritenersi incluse nel prezzo di offerta, tutte le spese relative al trasporto, imballaggio e di ogni onere connesso alla fornitura.

**10.3** Qualora la consegna della fornitura non sia effettuata direttamente dall'Appaltatore, alla Committente deve essere trasmesso tramite fax il DUVRI con i dati del/i soggetto/i terzo/i debitamente sottoscritto.

**10.4** L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che la fornitura oggetto di appalto è da considerarsi ad ogni effetto finalizzata alla prestazione di un servizio pubblico sottoposto alla normativa vigente in materia ambientale pertanto la fornitura medesima non può essere arbitrariamente sospesa o abbandonata.

#### **Articolo 11**

##### **(Collaudo della fornitura)**

**11.1** La fornitura deve essere consegnata secondo le modalità di cui all'art. [●] ed in perfetta conformità alle specifiche tecniche previste nel presente Contratto/Accordo all'art. [●].

**11.2.** Al momento della consegna della fornitura, sarà effettuato da parte del DEC o di suoi addetti un primo controllo sulla regolarità della consegna; in particolare, gli addetti controlleranno che:

- la merce corrisponda a quanto ordinato e sia confezionata ed imballata secondo le modalità riportate all'art. [●] del presente Contratto/Accordo;
- i colli siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- che la merce;
- l'etichettatura dei colli/pallets e delle confezioni siano corrispondenti a quanto indicato nel D.D.T.;
- la merce sia nuova di fabbrica, integra e non presenti già ad un mero esame sommario difetti/difformità/imperfezioni evidenti e tali da renderla inidonea all'uso al quale è destinata;
- la consegna sia avvenuta secondo le modalità indicate all'art. [●] del presente Contratto/Accordo.

**11.3** Nel caso di immediato e palese errore, non integrità del carico, deterioramenti per negligenze o in conseguenze del trasporto ed altre ragioni di irricevibilità della merce, Geofor si riserva il diritto di non accettare la merce e respingerla immediatamente: il D.D.T. non sarà firmato; la merce pertanto non sarà scaricata e si considera come se non fosse mai avvenuta la consegna. In questo caso Geofor applica le penalità previste nel successivo art. [●] per i giorni di ritardata consegna.

**11.4** Nel caso in cui gli addetti riscontrino la regolarità delle modalità di consegna come sopra indicato, la firma dell'addetto a ciò preposto non implicherà accettazione della merce stessa, potendo questa essere sempre rifiutata successivamente: nei 15 (quindici) giorni naturali, consecutivi e successivi alla consegna, Geofor si riserva infatti la facoltà di eseguire un secondo e più approfondito esame (cd. COLLAUDO) della merce fornita eseguendo tutti i controlli che riterrà opportuno al fine di verificare che le caratteristiche tecniche, estetiche, qualitative e funzionali siano corrispondenti alle Specifiche Tecniche indicate all'art. [●] del presente Contratto. In assenza di contestazioni scritte da parte di Geofor circa le verifiche di cui al precedente comma (cd. COLLAUDO POSITIVO), decorsi 15 (quindici) giorni dalla scadenza del termine entro cui effettuare il collaudo, la fornitura stessa si intende accettata da Geofor, senza necessità di alcuna formalità.

**11.4.** In caso di esito negativo del collaudo (cd. COLLAUDO NEGATIVO) in quanto, a giudizio degli addetti incaricati, o dalle prove risultanti dai laboratori incaricati, la merce non è rispondente alle caratteristiche e qualità richieste nel Contratto, Geofor ne dà comunicazione scritta via PEC e

l'Appaltatore si obbliga a ritirare la fornitura ed a sostituirla con altra conforme a quanto richiesto entro 15 giorni dalla comunicazione scritta di collaudo negativo.

In questo caso Geofor, nelle more della sostituzione della merce, si riserva la possibilità di applicare le penalità previste nel successivo art. [●].

Decorso inutilmente i 15 (quindici) giorni senza che l'Appaltatore abbia provveduto alla sostituzione della merce, Geofor si riserva la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. [●] e la facoltà di avvalersi dell'art. 110 D.Lgs 50/2016. Si riserva altresì, in ogni caso, di applicare le penalità previste nel successivo art. [●].

## **Articolo 12**

### ***(Formazione del personale Geofor S.p.A.)***

L'Appaltatore deve effettuare adeguati i seguenti corsi d'istruzione del ns. personale sul corretto utilizzo del bene DESCRIVERE CORSI .

Le modalità e tempistiche dei corsi di formazione saranno concordati con Geofor S.p.A. e dovranno essere effettuati entro dieci giorni dalla consegna del primo autoveicolo.

Ad ogni partecipante al corso di istruzione dovrà essere consegnata una copia del manuale per l'uso e la manutenzione.

## **Articolo 13**

### **(Sostituzione componenti)**

**13.1** Poiché talvolta le problematiche di qualità della merce possono essere riscontrate soltanto durante il suo uso, in caso di segnalazioni di difetti che rendono il componente inutilizzabile per il fine precostituito, l'Appaltatore si obbliga a ritirare ed a sostituire a proprie spese, le merci che Geofor riconsegna per i motivi anzidetti. A garanzia di tale obbligo, Geofor si riserva la facoltà di sospendere il pagamento della fornitura fino all'adempimento da parte dell'Appaltatore della sostituzione del materiale inidoneo all'uso. Si riserva altresì in ogni caso di applicare le penali di cui al successivo art.12.

## **Articolo 14**

### **(Garanzia tecnica della fornitura)**

**14.1** La garanzia su ogni componente fornito ha validità non inferiore a 12(dodici) mesi decorrenti dalla data di effettiva consegna.

Nel periodo di garanzia il fornitore si deve impegnare a sostituire il prodotto fornito che presenti malfunzionamenti, difetti o rotture dovute a progettazione, costruzione o qualità scadente del materiale, entro un tempo massimo di tre giorni dal ricevimento della richiesta.

## **Articolo 15**

### **(Verifiche ai sensi del sistema di gestione)**

**15.1** L'Appaltatore si rende disponibile a ricevere audit e sopralluoghi presso la propria sede legale e/o produttiva da parte di un incaricato qualificato della Committenza, in quanto Geofor s.p.a. è dotata di un sistema integrato di gestione qualità, ambiente e sicurezza.

Le verifiche con esito negativo, che determineranno la Non Conformità (NC) a carico dell'Appaltatore, potrà divenire causa di risoluzione contrattuale per inadempimento.

**PARTE III**  
**VICENDE CONTRATTUALI**

**Articolo 16**

**(Garanzia sui beni forniti ed obblighi dell'Appaltatore)**

**16.1** L'Appaltatore oltre al rispetto delle prescrizioni contenute negli altri articoli del presente contratto si obbliga altresì a eseguire tutte le prestazioni contrattualmente previste, nessuna esclusa, a regola d'arte, con la diligenza del buon padre di famiglia ed in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti in materia. A tal fine l'Appaltatore dichiara sin da ora di disporre durante tutto il periodo di vigenza contrattuale di tutte le attrezzature, personale, mezzi e quant'altro necessario alla corretta e completa esecuzione delle prestazioni contrattuali.

**16.2** L'Appaltatore garantisce la qualità della merce fornita e che materiali utilizzati per la fornitura sono della migliore qualità; garantisce pertanto che i beni oggetto di fornitura:

- siano immune da vizi e/o imperfezioni e/o difetti di fabbricazione che la renda inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuisca in modo apprezzabile il valore ai sensi e per gli effetti degli artt. 1490 e ss. del Codice Civile (cd. garanzia per vizi della cosa venduta);
- siano perfettamente funzionanti ai sensi e per gli effetti degli artt. 1512 e ss. del Codice Civile (cd. garanzia di buon funzionamento);
- abbiano le qualità richieste dalla Committente ed essenziale per l'uso per il quale i beni sono destinati. In caso contrario trova applicazione l'art. 1497 Codice civile ( cd. garanzia per mancanza di qualità)

In caso di vizi e/o imperfezioni e/o difetti o di consegna di cosa diversa (aliud pro alio) l'Appaltatore si obbliga a sostituire interamente a sue spese tutti i prodotti entro e non oltre [●] giorni dalla richiesta di Geofor; in caso contrario Geofor si vedrà costretta a rivolgersi ad altri Ditte addebitando all'Appaltatore gli eventuali ulteriori costi sopportati.

Si applicano gli articoli [●] (PENALI) e [●] (RISOLUZIONE) del presente Contratto.

**Articolo 17**

**(Subappalto)**

**17.1** L'Appaltatore dichiara, conformemente a quanto già indicato in sede di partecipazione alla procedura di gara, di non ricorrere al subappalto.

(OPPURE IN ALTERNATIVA)

l'Appaltatore, conformemente a quanto già manifestato in sede di partecipazione di gara e nei limiti previsti dall'art. 105 del D.lgs 50/2016, dichiara che intende subappaltare le seguenti prestazioni nelle misura percentuale ed al/ai soggetto/i di seguito indicato/i:

Descrizione prestazione	Quota %	Subappaltatori <i>(indicare ragione sociale, P.IVA e sede legale)</i>

17.2 Nei casi previsti dall'art. 105 comma 13 del D.lgs 50/2016 la Committente dichiara che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni eseguite; a tal fine si precisa che:

- a) la fattura deve essere inviata alla Committente direttamente dall'Appaltatore che deve indicare, oltre a quanto previsto al precedente art. 19, solamente l'importo da corrispondersi direttamente al subappaltatore (ossia la fattura deve contenere esclusivamente la prestazione del subappaltatore) esplicitando in maniera dettagliata gli oneri della sicurezza di competenza della prestazione eseguita;
- b) la fattura deve essere accompagnata da una dichiarazione dell'Appaltatore attestante l'esecuzione a regola d'arte della prestazione eseguita dal subappaltatore;

17.3 L'Appaltatore si obbliga a:

- 1) provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la Committente almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- 2) trasmettere alla Committente:

✓ al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Committente, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione

richiesti dal bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 D.Lgs 50/16;

✓ una dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di uno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011);

✓ copia autentica del contratto;

✓ la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo.

17.4 L'Appaltatore si obbliga a praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Si obbliga altresì a corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

## **Articolo 18**

### **(Inadempimenti e penali)**

18.1 Oltre alle eventuali penali espressamente previste nei singoli articoli del presente Contratto, si applicano le disposizioni che seguono. Ai fini dell'applicazione del presente articolo si intende per inadempienza la mancata esecuzione, in tutto o in parte, delle prestazioni previste nel presente Contratto, nonché qualsivoglia inosservanza o mancanza in genere agli obblighi ed alle prescrizioni in esso contenute.

18.2 Nel caso in cui l'Appaltatore risulti inadempiente alle obbligazioni previste nel presente Accordo, Geofor si riserva la possibilità di applicare nei suoi confronti le seguenti penali:

a) in caso di ritardo di consegna della fornitura nei termini di cui all'art. 4.3 o nell'ipotesi di cui all'art. 5.3 del presente Accordo Quadro, Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari all' 1‰ (uno per mille) del valore della fornitura oggetto di consegna per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine di consegna previsto per la fornitura. Qualora il ritardo sia superiore a 15 giorni solari lavorativi e consecutivi senza che l'Appaltatore abbia provveduto a consegnare quanto ordinato, Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi

del successivo art. 16 e di procedere a far effettuare la fornitura da terzi o di esercitare la facoltà ex art. 110 D.Lgs 50/06, salvo in ogni caso il risarcimento per maggiori danni;

b) in caso di ritardo nel ritiro e/o restituzione della fornitura di cui al precedente art.5.5 (collaudo negativo) del presente Accordo Quadro, Geofor applicherà, senza necessità di messa in mora, una penale pari all' 1‰ (uno per mille) del valore della fornitura oggetto di consegna, per ogni giorno solare lavorativo consecutivo di ritardo rispetto al termine indicato nel medesimo articolo. Decorsi inutilmente 15 giorni dal termine in cui l'Appaltatore doveva provvedere alla restituzione della fornitura; Geofor si riserva, oltre al diritto di applicare le penalità sopra indicate, anche la facoltà insindacabile di risolvere il contratto ai sensi del successivo art. 16.

c) nel caso in cui siano riscontrati vizi alla fornitura ovvero la merce consegnata presenti difformità rispetto alle caratteristiche tecniche indicate negli atti di gara, Geofor si riserva la facoltà di applicare, senza necessità di messa in mora, una penale la cui entità sia compresa tra il 5% ed il 30% valore dell'intera fornitura inidonea/imperfetta. Oltre alla facoltà di riscuotere la penalità, Geofor si riserva -in pieno diritto e senza formalità- l'esercizio di ogni azione a tutela dei propri diritti o a recupero dei danni subiti o delle penalità, nonché di esercitare l'azione di risoluzione del contratto ex art. 1456 c.c. in caso di gravi vizi/difformità della fornitura rispetto alle specifiche tecniche ovvero l'azione di riduzione del prezzo in proporzione alla gravità del vizio, e di incamerare la cauzione;

n +1).....per ogni altra inadempienza o violazione del presente Contratto non rientranti nelle fattispecie sopra descritte: da un minimo di € [●] (euro [●]) ad un massimo di € [●] (euro [●]).

18.3 E' comunque fatto salvo il diritto di Geofor s.p.a. alla risarcibilità del danno ulteriore derivante dall'inadempimento.

18.4 In caso di temporanea sospensione o di interruzione della fornitura da parte dell'appaltatore, Geofor s.p.a. ha il diritto di rivalersi nei confronti dell'appaltatore per i costi sostenuti per il mantenimento della continuità della fornitura, fermo restando ogni altro diritto o azione.

18.5 La penale è comunicata all'Appaltatore, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora.

18.6 E' facoltà di Geofor S.p.A. compensare l'importo della penale dal corrispettivo da riconoscere all'appaltatore o da altri titoli di credito o dalla garanzia definitiva.

## Articolo 19

### (Risoluzione)

19.1 Fermo rimanendo quando già previsto nei precedenti **articoli** Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, oltreché nelle ipotesi di cui all'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei nei seguenti casi:

- a) Grave inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e le assicurazioni obbligatorie del personale, della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 o ai piani di sicurezza;
- b) fusione, scissione, mutamento della compagine societaria della società facente capo all'Appaltatore senza alcuna comunicazione alla Committente;
- c) manifesta incapacità o inidoneità dell'Appaltatore, anche solo legale, nell'esecuzione della fornitura;
- d) *in caso di* abbandono arbitrario della fornitura o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore salvo il caso in cui ricorrano cause di forza maggiore ovvero cause non imputabili all'Appaltatore;
- e) violazione del divieto di cessione del Contratto o delle modalità di cessione del credito di cui all'art. [●] del presente Contratto o in caso di cessione, totale o parziale, degli obblighi derivanti dal Contratto;
- f) subappalto non autorizzato dalla Committente o posto in essere in violazione delle norme vigenti in materia
- g) **[SOLO PER FORNITURE DI DURATA O ACCORDI QUADRO]** I reiterata deficienza o grave negligenza nell'esecuzione della fornitura, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano la regolare e corretta esecuzione dell'appalto a giudizio di Geofor S.p.A.;
- h) mancata eliminazione, nei modi e nei tempi prescritti dalla Committente, dei difetti riscontrati durante i controlli comunque effettuati dalla Committente e mancata esecuzione in maniera corretta delle prestazioni affidate;
- i) impedimento all'esercizio dei poteri di controllo da parte di Geofor S.p.A. e rifiuto di collaborazione;
- j) mancata presentazione, integrazione e perdita di efficacia della garanzia fideiussoria e delle polizze assicurative
- k) mancato adempimento agli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i;

- l) violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs 231/2001
- m) applicazione di penali nella misura superiore al 10% dell'importo contrattuale;
- n) ogni altra ipotesi di risoluzione di contratto pubblico prevista dalla Legge vigente in materia

19.2 In ogni caso di risoluzione Geofor S.p.A., oltre all'applicazione delle eventuali penalità previste, procederà a nuova aggiudicazione del servizio scorrendo la graduatoria di gara, all'incameramento della cauzione definitiva prestata, all'eventuale esecuzione in danno .

19.3 Geofor S.p.A. si riserva di agire per la richiesta del risarcimento dei danni eventualmente patiti ed imputabili a colpe dell'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrer, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

19.4 Anche in caso di risoluzione l'Appaltatore è tenuto, ove richiesto, ad assicurare l'esecuzione dell'appalto per il tempo necessario all'individuazione di un nuovo Operatore economico.

## **Articolo 20**

### **(Recesso)**

20.1 Ai sensi dell'art. 1373 cod. civile Geofor S.p.A. ha la facoltà, in qualsiasi momento, di recedere unilateralmente dal rapporto contrattuale previo preavviso scritto da inoltrarsi via PEC almeno 30 giorni naturali antecedenti la data del recesso.

20.2 Qualora la Committente receda dal Contratto, all'Appaltatore sono riconosciuti, con riferimento al momento dell'invio della comunicazione di cui al precedente punto 1, il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite secondo i corrispettivi e le condizioni di cui al presente Contratto.

## **Articolo 21**

### **(Divieto di cessione del contratto)**

21.1 E' vietata la cessione del Contratto a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea o parziale, a pena di nullità.

21.2 Il verificarsi dell'evento, sia in maniera palese sia in maniera occulta, provocherà la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare

l'esistenza dell'evento e fermo restando la facoltà della Committente di esercitare l'azione di risarcimento di eventuali danni patiti o di refusione delle spese sostenute.

#### **Articolo 22**

##### **(Cessione del credito)**

**22.1** La cessione del credito è ammessa nei limiti e nelle forme di legge.

#### **Articolo 23**

##### **(Invalidità parziale)**

**23.1** L'eventuale nullità o invalidità di una delle disposizioni previste dal presente Contratto non pregiudica in alcun modo la validità ed efficacia delle altre disposizioni del presente contratto, che rimarranno vincolanti e valide per le parti. Verificandosi tale ipotesi, le parti devono sostituire tale disposizione nulla o invalida con altra valida e vincolante che rifletta, per quanto possibile, lo spirito ed il contenuto della prima.

#### **Articolo 24**

##### **(Responsabilità dell'Appaltatore)**

L'appaltatore è sempre responsabile, senza riserve ed eccezioni, sia verso Geofor S.p.A. sia verso i terzi di qualunque danno arrecato a cose e persone in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto ed è alla pari responsabile dei sinistri e dei danni, anche se fortuiti alle persone, agli animali o alle cose, sollevando pertanto Geofor S.p.A. nonché i propri dipendenti, da qualsiasi obbligazione nei confronti di terzi. Parimenti l'Appaltatore è comunque considerato quale unico responsabile nei confronti della Committente e di eventuali soggetti terzi per eventuali danni causati in dipendenza delle operazioni di transito e di scarico all'interno dell'impianto Geofor s.p.a. .

## **PARTE IV**

### **DISCIPLINA ECONOMICA**

## **Articolo 25**

### **(Corrispettivo)**

**25.1** I corrispettivi per le forniture oggetto del presente accordo Quadro sono determinati applicando lo sconto offerto in sede di gara al listino ufficiale della Casa costruttrice in corso di validità al momento dell'emissione dell'ordine. Variazioni di prezzo (prezzo di listino o classe di sconto del componente) nel periodo di consegna del materiale non saranno accettate. Il prezzo di ordine deve essere anche il prezzo di fatturazione. La revisione degli sconti offerti in sede di gara, ed aggiudicati, è espressamente esclusa. L'offerente è edotto che gli sconti offerti in sede di gara rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata dell'accordo quadro. L'Appaltatore si impegna a fornire al Committente in fase di aggiudicazione definitiva, il listino ed i cataloghi in vigore, preferibilmente in formato elettronico ed on-line aggiornati.

Ogni variazione di listino e/o catalogo dovrà essere prontamente comunicata alla stazione appaltante, in caso contrario verrà utilizzato il listino in possesso di Geofor S.p.A. al momento dell'ordine e l'Appaltatore non potrà richiedere alcuna integrazione.

**25.2** L'Appaltatore emette fattura mensile posticipata per l'importo delle forniture effettuate durante il mese di riferimento

## **Articolo 26**

### **(Pagamenti ed assunzione dell'obbligo di tracciabilità finanziaria)**

**26.1** L'Appaltatore emette fattura ad avvenuta consegna della fornitura ordinata ed accettata da Geofor, riportando in essa la tipologia di bene fornito ed il quantitativo consegnato.

Le fatture emesse dall'Appaltatore devono essere intestate e inviate a Geofor S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica: [fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it](mailto:fatturazionepassiva.geofor@legalmail.it)

L'appaltatore è obbligato ad indicare sulla fattura il seguente codice identificativo gara (CIG):[●]

La mancata indicazione di quanto sopra determina la sospensione del pagamento della fattura di cui Geofor s.p.a. non è responsabile e perciò senza che ciò implichi il diritto dell'appaltatore di richiedere interessi per ritardato pagamento.

**26.2** Le fatture emesse dall'Appaltatore sono pagate entro 90 giorni d.f.f.m. bonificando sul conto corrente di cui al successivo punto [●].6.

**26.3** I pagamenti sono subordinati alla verifica della positiva regolarità contributiva a mezzo di DURC nonché del rispetto di quanto previsto dall'art. 48 bis del D.P.R. n. 602/1973. A tal fine l'Appaltatore dichiara che:

➤ i corretti riferimenti dell'Impresa sono i seguenti:

- Codice Fiscale Impresa \_\_\_\_\_;
- *(Solo in caso di società in cui i soci prestano attività lavorativa per la società è necessario che siano riportati i C.F. dei singoli soci oltre a quello della società):*
- Nome e cognome socio \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_

➤ i corretti riferimenti INPS/INAIL sono i seguenti:

Matricola azienda INPS \_\_\_\_\_ e sede INPS competente \_\_\_\_\_;

Codice ditta INAIL \_\_\_\_\_ e sede INAIL competente \_\_\_\_\_;

CCNL applicato: \_\_\_\_\_;

26.4 In caso di ritardo nel pagamento della fattura oltre i termini previsti sono applicati interessi moratori nella misura del tasso legale.

Geofor S.p.A., al fine di garantire in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, si riserva la facoltà - e ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità - di sospendere i pagamenti nei confronti dell'Appaltatore, laddove al medesimo siano contestate inadempienze nell'esecuzione dell'appalto fino a che questi non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali. In caso di contestazione in ordine all'entità e/o spettanza dei pagamenti il termine del pagamento delle somme è sospeso solo per la parte dell'importo oggetto di contestazione.

26.6 Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'Appaltatore ed il Committente riconoscono e prendono atto che tutti i pagamenti effettuati a favore dell'Appaltatore devono essere registrati su conti correnti bancari o postali dedicati e, salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della richiamata Legge n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, recando per ogni transazione posta in essere dall'Appaltatore il CIG (codice identificativo gara) .

Con la sottoscrizione del contratto d'appalto l'Appaltatore si assume gli obblighi di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto stesso ed a tale scopo:

- a) comunica a Geofor S.p.A. che gli estremi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica per i movimenti finanziari relativi alla gestione del contratto d'appalto sono i seguenti:

---

---

---

b) dichiara che le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i sono i seguenti:

---

---

---

c) si obbliga a comunicare a Geofor S.p.A. gli estremi identificativi del nuovo conto corrente che dovesse accendere entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso;

d) si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al servizio, a pena di nullità assoluta dei contratti medesimi, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata L 136/2010;

e) si obbliga a dare immediata comunicazione a Geofor S.p.A. ed alla Prefettura –Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa, della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

26.7 È facoltà di Geofor S.p.A. compensare con il pagamento del corrispettivo dei servizi eventuali somme che l'Appaltatore dovesse essere chiamato a pagare a qualunque titolo nei confronti di Geofor S.p.A..

26.8 Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari si comunica che il CIG è il seguente:

## **Articolo 27**

### **(Cauzione Definitiva)**

27.1 A garanzia del pieno e corretto adempimento degli obblighi assunti con la stipula del presente contratto nonché a garanzia e dell'eventuale risarcimento danni e/o del rimborso delle somme che la Committente dovesse eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione dell'appalto, contestualmente alla sottoscrizione del contratto

l'Appaltatore presta, in favore di Geofor S.p.A., la cauzione definitiva nelle forme e nei termini di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2006. (vd. Alleg. [●])

Geofor S.p.A. può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale.

L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale di Geofor senza necessità di dichiarazione giudiziale o stragiudiziale. La prestazione della cauzione definitiva non limita l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno eventualmente procurato a Geofor S.p.A., indipendentemente dal suo ammontare ed anche se superiore all'importo della cauzione.

Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempimento, la cauzione definitiva è incamerata da Geofor sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti; qualora l'importo di essa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, Geofor S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno.

27. 2 La garanzia di cui sopra deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Committente.

27.3 La garanzia definitiva resta vincolata per tutta la durata del contratto a garanzia del totale e corretto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e comunque finché non siano definite le reciproche ragioni di debito e di credito ed ogni eventuale pendenza, che dovessero insorgere tra le Parti nell'esecuzione del contratto.

27.4 In ogni caso compete alla Committente un pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera garanzia fideiussoria per ogni somma della quale dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo.

27.5 Nel caso in cui, per qualunque motivo, la Committente dovesse rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo, l'Appaltatore provvede immediatamente alla sua ricostituzione.

## **PARTE V**

### **DISPOSIZIONI FINALI**

## **Art. 28**

### **(Clausola codice etico)**

28.1 L' Appaltatore dichiara di:

- ✓ essere a conoscenza del D.Lgs 231/2001 e delle sue implicazioni per la società;
- ✓ non essere mai stati rinviati a giudizio per i reati nello stesso D.Lgs contemplati;
- ✓ impegnarsi al rispetto del D.Lgs 231/2001;
- ✓ di promuovere la salute e la sicurezza sul lavoro come valori imprescindibili;
- ✓ di assicurare con i lavoratori, collaboratori e partner il rispetto dei principi statuiti dall'art. 15 dal D.Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro);
- ✓ non porre in essere, nell'ambito dell'espletamento delle proprie attività, tutti quei comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui all'art. 25septies del D. Lgs231/01 a carico di Geofor S.p.A., nonché comportamenti che, sebbene non intenzionalmente rivolti a commettere un illecito, siano tali da costituire potenzialmente gli eventi delittuosi di cui all'art. 25septies del D.Lgs. 231/01.

28.2 L'inosservanza degli impegni di cui al presente punto costituisce grave inadempimento contrattuale e legittima Geofor S.p.A. a risolvere il contratto di appalto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dei danni.

## **Art. 29**

### **(Documentazione antimafia ed altra documentazione)**

29.1 In materia di documentazione antimafia il presente Contratto è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi del D.Lgs 159/2011 e s.m.i.. Pertanto in caso di accertamento positivo nei confronti dell'Appaltatore presso la Prefettura competente, il presente Contratto è risolto di diritto e la Committente provvede alla segnalazione al casellario dell'ANAC ed agli altri adempimenti di legge vigenti in materia.

29.2 Parimenti il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva qualora:

- a) esaurita la fase di controllo in atto emerga la falsità anche di una sola delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla gara;
- b) fosse accertata la non sussistenza di alcuno dei requisiti minimi richiesti per l'aggiudicazione e/o stipula del contratto.

Resta inteso che in tali ipotesi la Committente provvede ai conseguenti adempimenti di legge.

29.3 In tale ipotesi l'Appaltatore ha diritto alla parte di corrispettivo per l'attività effettivamente svolta, con esclusione di ogni ulteriore onere per Geofor.

29.4 Resta salvo il diritto di Geofor al risarcimento dei maggiori danni subiti.

### **Articolo 30**

#### **(Domicilio contrattuale)**

30.1 Per tutte le comunicazioni ed a tutti gli effetti contrattuali, ciascuna parte del contratto elegge il seguente domicilio e referenti:

Per la <b>Committente</b> a:	Per l' <b>Appaltatore</b> a:
Geofor S.p.A.	
Viale America, 105	Via
56025 Pontedera	Cap Città
c.a. DEC	c.a.
Telefax:	Telefax:
PEC: geofor@legalmail.it	PEC:

Ogni avviso e comunicazione tra le Parti, se non diversamente disposto dagli articoli precedenti, deve essere effettuata per iscritto tramite PEC agli indirizzi sopra indicati.

Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltatore si intende validamente inoltrata se effettuata all'indirizzo PEC di cui sopra, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del Codice di Procedura Civile.

### **Articolo 31**

#### **(Riservatezza)**

31.1 L'intero complesso dei dati, informazioni e notizie fornite dalla Committente all'Appaltatore per l'esecuzione del presente Contratto sono da considerarsi a tutti gli effetti dati sottoposti alla

disciplina della riservatezza, fatte salve le informazioni rese note a terzi in virtù di comunicazione effettuata congiuntamente dalle Parti ovvero di comunicazione effettuata da una delle Parti in adempimento di propri obblighi legali o contrattuali.

31.2 L'Appaltatore ed i suoi dipendenti o collaboratori si obbligano ad utilizzare i dati forniti dalla Committente esclusivamente al fine di eseguire le prestazioni previste in Contratto, obbligandosi ad astenersi dall'utilizzo dei dati conosciuti per finalità diverse da quelle di cui sopra.

Eventuali notizie, dati ed informazioni conosciute in dipendenza dell'esecuzione delle attività affidate non possono, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate o divulgate a terzi, né utilizzate per fini diversi da quelli propri dello svolgimento del Contratto.

A tal fine le Parti dichiarano che il nominativo dei propri responsabili al trattamento dei dati sono i seguenti:

- per la Committente: [●] ;

-per l'Appaltatore: Sig. [●].

31.3 Gli obblighi di cui al presente articolo cessano nel caso in cui tali fatti, informazioni, documenti e dati siano o divengano di pubblico dominio, o si trovassero già in possesso di Geofor prima che fossero forniti dall'Appaltatore o da terzi per conto dello stesso ai sensi del Contratto.

31.4 Per l'inadempienza degli obblighi e/o delle prescrizioni previste nel presente articolo, la Committente, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle osservazioni dell'Appaltatore, può applicare una penale di € 250,00 per ciascuna violazione.

## **Articolo 32**

### **(Trattamento dei dati personali)**

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (CE) del 27.4.2016 n. 2016/679/UE, la parti si danno reciproco atto che il trattamento dei dati personali è necessario all'esecuzione del contratto.

### **Articolo 33**

#### **(Foro competente)**

33.1 Per le controversie che eventualmente dovessero insorgere tra la Committente e l'Appaltatore sia durante il periodo contrattuale che al termine del medesimo, è esclusivamente competente il Foro di Pisa.

### **Articolo 34**

#### **Interpretazione del presente contratto**

34.1 Le Parti espressamente stabiliscono i seguenti principi generali alla luce dei quali devono essere lette ed interpretate tutte le pattuizioni, condizioni e clausole contenute nel contratto.

34.2 Con la sottoscrizione dell'Contratto, l'Appaltatore dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza del contenuto generale e tecnico del presente Accordo e dei documenti ad esso allegati e di tutta la documentazione di gara;
- b) che l'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Contratto e dagli altri documenti di gara, che l'Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione;
- c) di impegnarsi ad eseguire il Contratto secondo buona fede e con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni;
- d) di essere particolarmente esperto nell'esecuzione della tipologia di appalto in oggetto.

34.3 In caso di clausole del presente contratto non compatibili o apparentemente non compatibili tra loro, trovano applicazione, in primo luogo, le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

## **Articolo 35**

### **(Norme di rinvio)**

35.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Contratto si rinvia alle disposizioni del Codice Civile, alle disposizioni normative del D.Lgs 50/2016, al D.Lgs 81/2008 e alle loro eventuali successive modificazioni e integrazioni nonché a tutte le altre vigenti disposizioni di legge in materia.

Il presente Contratto è un documento informatico firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.lgs 82/2005 rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Letto, approvato e sottoscritto:

**Per Geofor S.p.A.**

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

**Per l'Appaltatore**

[●] (*carica*)

[●] (*nome*)

Clausola vessatorie